



COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Pos: 6.9-dc-09-00-2022

CAPITOLATO

Servizio di **Salvamento–Salvataggio in mare**, nonchè altre attività inerenti la sicurezza della balneazione sulle spiagge libere di **Passetto, Torrette e Palombina** per la **stagione balneare 2022**.
C.I.G. 9245153D98 .

ART. 1 – Oggetto

Oggetto del presente capitolato è la fornitura dei servizi di salvataggio, sorveglianza balneare e altre attività inerenti la sicurezza della balneazione sulle **spiagge libere** del territorio del Comune di Ancona, nell'attuazione delle competenze delegate di cui agli art.3 e 31 delle Legge Regione Marche 17 maggio 1999, n.10 e dell'art. 2-bis del Regolamento della Regione Marche n. 2 del 13/05/2004 (BUR 20 maggio 2004 n. 51), e di quanto indicato dalle disposizioni che potranno entrare in vigore in conseguenza di fattori straordinari quali, ad esempio, l'epidemia da Covid-19. Le **spiagge libere** sulle quali dovrà essere garantito il servizio di salvataggio e la posizione orientativa delle postazioni sono indicate all'articolo n.3.

ART. 2 - Requisiti dell'impresa

L'impresa deve aver svolto, nel quinquennio precedente (2017-2021), analogo servizio per un importo minimo complessivo non inferiore ad euro 40.000 (quarantamila) sia in favore di enti pubblici sia in favore di privati.

ART. 3 – Descrizione e ambito territoriale del servizio

Le aree di spiaggia libera oggetto del servizio sono le seguenti:

- 1) **Spiaggia del Passetto**. Si intende il tratto di spiaggia libera dalla rotonda fino alla spiaggia in concessione.
- 2) **Spiaggia di Torrette**. Si intende il tratto di spiaggia libera dalla Stazione ferroviaria di Torrette fino all'altezza del Residence ex-Villa Adria.
- 3) **Spiaggia di Palombina**. Si intendono i tratti di spiaggia libera nel tratto tra Ponte Manarini e Piazzale Romita e del tratto di spiaggia libera ai confini con Falconara all'altezza del sottopasso ex-CIF.

Dovranno essere garantite le seguenti postazioni di **salvamento/salvataggio a mare** :

- a) spiaggia del **Passetto** n. **1** postazione
- b) spiagge di **Torrette + Palombina** n. **1** postazione normale e **1** postazione ridotta (cfr successivo Art.4 lett.c).
- c) spiaggia di **Palombina** n. **1** postazione



La sorveglianza dovrà essere garantita per tutto periodo balneare, così come definito dal Regolamento 13 maggio 2004, n.2/2004, della Regione Marche e dagli atti e Ordinanze dell'Amministrazione Comunale, con le modalità previste dall'apposita "Ordinanza di Sicurezza balneare", emessa annualmente dalla Capitaneria di Porto di Ancona, nonché da eventuali normative di carattere nazionale e regionale sovraordinate, in particolare legate alle necessità e urgenze sanitarie come l'epidemia da Coronavirus.

Per tutte le postazioni di salvataggio e sorveglianza balneare, **il servizio dovrà essere reso continuativamente dalle ore 10,00 alle ore 18,00** e dovrà essere assicurato indipendentemente dalle condizioni meteorologiche durante il periodo e gli orari fissati.

Nei tratti di spiaggia **ove non è prevista la postazione di salvataggio**, dovrà essere installata e mantenuta per l'intera stagione, a cura dell'impresa, segnaletica di avviso conforme alla normativa vigente, provvedendo anche alla fornitura dei cartelli, redatti in più lingue (almeno in italiano e in inglese), indicanti la mancanza del servizio stesso .

La distanza tra ogni cartello non potrà essere superiore ai centocinquanta metri o a distanze minori fissate dalle Ordinanze di Sicurezza Balneare.

Per le ulteriori specifiche si vedano i punti successivi.

Sui tratti di spiaggia libera assegnata, l'impresa dovrà:

- **Fornire, posizionare, mantenere e rimuovere alla fine di ciascuna stagione balneare i pali di sostegno, le boe di delimitazione, i corpi morti, le cime e quant'altro necessario alla installazione di tutti i segnalamenti e la cartellonistica necessaria**, nonché tutti gli approntamenti previsti dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto, conformemente alla tempistica e alle prescrizioni emesse dalla stessa.
- La **cartellonistica standard** dovrà indicare, almeno presso ogni punto di accesso alle spiagge e presso ogni postazione di Salvamento e Primo Soccorso:
 - I **riferimenti normativi e le pagine web delle normative vigenti** per l'uso del demanio marittimo, comprese le Ordinanze Balneari vigenti all'annualità di riferimento.
 - I **principali divieti vigenti sulle spiagge**, anche utilizzando forme grafiche tratte dalla simbologia internazionale e specifica per materia.
 - I **numeri di telefono per il salvamento e il primo soccorso** sempre operativi e/o gli orari degli stessi.
- Provvedere sia al **posizionamento** che e alla **rimozione della cartellonistica di avviso ai bagnanti dei divieti temporanei di balneazione conseguenti alla emanazione di specifiche ordinanze**, secondo modalità e posizionamenti indicati dalla stazione appaltante nell'**Allegato 1**, per tutto l'arco temporale, dalle ore 7,30 alle ore 24,00, individuato quale orario di apertura e funzionamento degli stabilimenti balneari e per tutta la stagione balneare, o comunque come annualmente stabilita dalla Regione Marche.
- **Fornire posizionare ad inizio stagione, mantenere in opera e rimuovere**, alla fine della stagione balneare, le **boe-gavitelli di delimitazione**, nel numero da calcolarsi in base alla ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, degli specchi d'acqua riservati alla balneazione indicati nell'**Allegato 2**, compresi i corpi morti, le cime e quant'altro necessario alla loro installazione, secondo tutte le prescrizioni contenute nella ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto;

L'impresa dovrà provvedere alla sorveglianza e manutenzione di tutti i presidi per la sicurezza balneare per tutta la durata del servizio.



Ove non disponibili da parte del Comune le **torrette di avvistamento** e le **imbarcazioni di servizio** con dotazioni complete, o qualora non ritenute idonee, le stesse dovranno essere fornite, gestite e posizionate in loco, dall'impresa .

Nel periodo di svolgimento del servizio la responsabilità civile e penale nella gestione dell'attività di salvataggio rimarrà ad esclusivo carico dell'impresa .

ART. 4 – Durata e calendario del servizio

Il servizio riguarda la stagione balneare **2022**, come definita dagli atti delle Amministrazioni competenti. Non è prevista alcuna proroga tacita.

I periodi durante i quali dovrà essere garantito il **servizio di Salvamento/Salvataggio a mare**, per ciascuna stagione balneare, devono intendersi quelli definiti dal Regolamento della Regione Marche, ad oggi indicati all'art. 2 bis del Reg. n. 2/2004 e precisamente:

- a) **primo fine settimana del mese di giugno**, garantendo altresì la copertura dei giorni **2 e 3 giugno**;
- b) **continuativamente dal secondo sabato del mese di giugno fino alla prima domenica del mese di settembre**;
- c) **tutti i fine settimana di luglio e agosto**, nonché nel periodo di ferragosto ed altri giorni a cavallo tra luglio e agosto da concordarsi preventivamente, limitatamente alla postazione aggiuntiva sulle spiagge di Torrette e Palombina, da concordare con l'amministrazione per un totale di **25** giorni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a modifiche dei periodi e degli orari del servizio di Salvamento/salvataggio in mare, nei limiti del 20% dell'importo di contratto o secondo le necessità con adeguamenti che mantengano invariati i giorni e le ore di servizio.

La consegna del servizio avverrà con verbale sottoscritto dalle parti, anche prima della stipula del contratto (cft art.8 lettera A legge 120/2020).

ART. 5 – Importo

L'importo stimato presumibile ammonta a € 54.000,00 oltre IVA, base su cui presentare l'offerta in riduzione. Tale riduzione deve comunque salvaguardare i costi della manodopera.

Il corrispettivo è riferito all'intera durata del servizio indicata all'art. 4.

L'importo del corrispettivo è fisso e invariabile.

Il corrispettivo sarà liquidato dal Comune in due quote di uguale importo e con le seguenti scadenze:

30 Luglio – 30 Settembre 2022

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dovrà contenere i seguenti dati: numero C.I.G.; numero impegno di spesa; Codice Ufficio.

Saranno applicate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Art. 6 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



ART. 7 – Oneri dell'impresa

Saranno a carico dell'impresa tutti gli oneri e spese relativi alla gestione di tutti i servizi in oggetto quali:

1. spese per il personale:
 - il personale adibito al servizio dovrà essere munito di **regolare brevetto d'assistenza ai bagnanti per il mare in corso di validità** e dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro;
 - il personale adibito al servizio di salvamento dovrà essere reso completamente abile e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa per il quale viene impiegato per aspetti legali e sanitari da verificare a cura dell'impresa
 - il personale adibito ai diversi servizi andrà specificatamente formato per il luogo ed il ruolo che ricoprirà all'interno di questo specifico contesto, con le norme relative alla costa del Comune di Ancona ed ai vincoli normativi e ambientali specifici dei luoghi ove esercita;
 - il personale adibito ai diversi servizi andrà munito di tutta l'attrezzatura personale necessaria allo svolgimento del compito, compresa una uniforme riconoscibile da mantenere in condizione di ordine e pulizia come si addice al ruolo;
2. tutta la segnaletica a terra e a mare e relativi materiali, previsti da regolamenti e normative applicabili;
3. tutte le attrezzature di salvataggio e personali per l'operatore secondo quanto previsto dalla legge, regolamenti e ordinanze;
4. la conservazione e la manutenzione di tutte le attrezzature di proprietà del Comune di Ancona affidate all'atto della consegna del servizio, anche al di fuori del periodo di utilizzo;
5. tutte le spese per l'acquisto dei materiali di consumo, per gli interventi di manutenzione e di tutti i prodotti necessari alla conduzione del contratto;
6. il pagamento di tutte le tasse, imposte e bolli derivanti dalla gestione del contratto.

L'impresa è responsabile ed obbligato:

- a comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale che sarà impiegato. L'elenco del personale conterrà i dati anagrafici, la qualifica, la data d'assunzione e la posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente.
In relazione alla necessità della Guardia Costiera di conoscere gli estremi del personale in servizio l'impresa comunicherà oltre che al Comune di Ancona anche alla Direzione Marittima ed eventuali uffici locali della capitaneria di Porto le posizioni, i nomi ed i contatti di ciascun operatore.
L'impresa dovrà preventivamente comunicare al Comune di Ancona ed alla Guardia Costiera ogni variazione che si dovesse verificare tra il personale impiegato nel servizio;
- a sostenere gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., di cui la ditta appaltatrice ne è la sola responsabile;
- ad osservare tutte le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- ad assumere la piena responsabilità tecnica, civile, amministrativa e penale dell'operato dei propri addetti al servizio.



Art. 8 - Responsabilità ed obblighi dell'impresa circa la tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione del servizio l'impresa è obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia (D.Lgs.81/2008 s.m.i.).

In particolare l'impresa deve far rispettare ai propri addetti al servizio tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto 81/2008 e s.m.i., ed a riguardo è tenuto alla formazione del proprio personale.

In caso di inosservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza, il Comune provvederà ad informare gli organi competenti riservandosi di valutare la necessità di provvedimenti adeguati fino alla risoluzione dell'affidamento del servizio.

ART. 9 - Personale utilizzato dall'impresa

L'impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'impresa deve espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, nonché alle assicurazioni per il personale suddetto (cfr successivo art.10).

ART. 10 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il presente servizio non presenta rischi di interferenza così come evidenziati dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) e conseguentemente i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero; tuttavia tale documento potrà essere redatto dall'amministrazione, anche su richiesta dell'impresa, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Come già sopra evidenziato, il personale incaricato dall'impresa, durante lo svolgimento in regime del presente servizio, dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (inclusa la data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro.

L'impresa dovrà fornire alla committenza, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 89 – lettera h) e dell'Allegato XV – punto 3 del D.Lgs. 81/2008, in riferimento ai servizi, attività e lavori compresi nell'incarico.

Il comune, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, rimane a disposizione dell'aggiudicatario per ogni eventuale necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene del lavoro.

ART. 11 - Responsabilità dell'impresa – Coperture assicurative

L'impresa, con effetto dalla data di decorrenza di inizio servizio, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**, per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale e i propri dipendenti), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente servizio, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.



Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a €. 3.000.000,00, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'impresa, che partecipino all'attività oggetto del servizio o a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), sino alla concorrenza di un importo non inferiore a €. 3.000.000 per sinistro;
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'impresa, che partecipino all'attività oggetto del servizio a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale, sino alla concorrenza di un importo non inferiore a €. 3.000.000 per sinistro.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'impresa; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

L'impresa è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto, copia della polizza per un ammontare dei massimali di almeno Euro 3.000.000,00, di **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta e oggetto del servizio (inclusi soci o prestatori di lavoro, subordinati e parasubordinati, di cui l'impresa si avvalga), comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

ART. 12 – Garanzia fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa dovrà depositare idonea garanzia negli importi e con le modalità di cui all'art. 103 e collegati del D. Lgs 50/2016 s.m.i.. Qualora per garanzia venga attivata attraverso fidejussione bancaria o assicurativa la stessa dovrà prevedere la riscossione "a semplice richiesta del beneficiario".

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto comprensiva dell'eventuale proroga, e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Ancona, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto anche in relazione all'assolvimento da parte dell'impresa degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune di Ancona qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune di Ancona ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Comune di Ancona ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Al termine del servizio, previa emissione della regolare esecuzione, si procederà allo svincolo della cauzione.



ART. 13 – Rapporti con il Comune

Per il Comune di Ancona il servizio farà capo esclusivamente **alla Direzione Ambiente, Verde Pubblico**, al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni.

L'impresa dovrà indicare la persona nella figura del **Direttore/Responsabile** della gestione del contratto ed eventuali altre persone utili referenti per specifiche attività con tutti i loro recapiti.

Le stesse saranno le uniche titolate ai rapporti con la stazione appaltante.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contrattuali e di tutti gli impegni e obblighi assunti.

Eventuali operazioni e interventi rilevati dall'ente dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 24 ore dalla comunicazione ai recapiti dell'impresa.

Al termine del servizio le attrezzature e strutture delle postazioni di salvataggio, a eccezione di quelle di proprietà dell'impresa, dovranno essere restituite al Comune di Ancona in buono stato di conservazione e funzionamento, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il Comune è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione del contratto e da rapporti dell'impresa con terzi.

ART. 14 – Subappalto

Il subappalto è consentito nei modi e limiti di legge vigenti.

ART. 15 – Penali

Per ogni giorno di servizio non rispondente a quanto previsto nel presente capitolato sarà applicata dal Responsabile del Procedimento una penale di €. 150,00 (centocinquanta) fatta salva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

Qualora l'impresa non proceda a versare la somma dovuta a titolo di penale, l'Amministrazione procederà ad incamerare la garanzia definitiva.

ART. 16 - Cessione del Contratto

In relazione alla cessione del contratto, è fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di servizio a pena di nullità .

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Ancona.

ART. 17 - Risoluzione del contratto

Il contratto di servizio viene risolto e cessa nei casi e con le modalità previste nell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Oltre a quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti e genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiranno motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- cessione parziale o totale del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
- per gravi inadempienze alle disposizioni contrattuali tali da rendere insoddisfacente e/o inaffidabile il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo trimestre, per più di tre volte, che l'Amministrazione comunale giudicherà non più sanzionabili tramite penali;



- nel caso di una inadempienza posta in essere dall'impresa in situazioni dichiarate dal Comune di Ancona "di emergenza" e pertanto considerata "grave";
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- sospensione, anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati;

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione comunale notificherà l'addebito all'impresa, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a 15 giorni consecutivi dalla data di notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'Aggiudicatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Ente Affidante, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto per le circostanze di cui sopra, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell'impresa sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'Ente affidante e dell'interesse pubblico.

Qualora il Comune di Ancona proceda alla risoluzione del rapporto contrattuale, oltre alle somme dovute per i servizi già regolarmente espletati decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nulla sarà dovuto all'esecutore a titolo di compenso o indennizzo.

Art. 18 - Recesso da parte del Comune Ancona

Il Comune di Ancona ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'operatore economico.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti pregiudizio alla continuità del servizio oggetto del contratto.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Recesso dal contratto da parte dell'impresa

Qualora l'impresa intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Affidante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 20 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune di Ancona che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, ivi compresa la perdita o la riduzione dei finanziamenti pubblici tale da non consentire la prosecuzione dei servizi offerti agli utenti o comunque che impongano una sostanziale revisione delle modalità di espletamento degli stessi, il Comune di Ancona potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario via PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la cooperativa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.



Art. 21 - Modifiche organizzative e vicende soggettive dell'impresa

L'impresa si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Ancona ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.

L'impresa è inoltre tenuta a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.

Art. 22 - Conoscenza delle condizioni di servizio

L'assunzione del servizio di cui al presente contratto implica, da parte dell'impresa, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la sua convenienza, anche in relazione ai prezzi offerti.

Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

L'impresa è tenuta a far osservare al proprio personale, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del:

- Codice di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 (*codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19/02/2020 Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 30 marzo 2021 (di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente).

La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento.

Allo stesso modo l'impresa prende atto e si impegna a rispettare l'impegno assunto dal Comune di Ancona con le rappresentanze sindacali in materia di contrasto del lavoro non di qualità.

Art. 24 - Osservanza di leggi, regolamenti e dello schema di contratto

Il servizio è regolato, oltre che dalle norme e condizioni precedentemente enunciate nel presente Schema di Contratto, anche dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal DPR n. 207/2010 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.

L'impresa con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all'osservanza delle stesse. In particolare l'impresa si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e da quelle che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al servizio in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e



limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

- d) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'impresa dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del Comune di Ancona che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Art. 25 - Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 26 - Esclusione dell'arbitrato

E' escluso l'arbitrato ad eccezione dei casi previsti negli articoli dal 205 al 211 del D.Lgs.50/2016, qualora non si arrivi alla definizione mediante i strumenti dell'accordo bonario o della transazione la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ancona.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Viene qui esplicitamente richiamato circa la responsabilità per lite temeraria che nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

ART. 27 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, diritti di segreteria, bolli, registrazione e conseguenti saranno a carico dell'impresa.

ART. 28 – Definizione delle controversie

Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 29 – Norme finali

I termini e le comminatorie del presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'impresa .

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.



Art. 30 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune, fatto salvo il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ancona adeguato alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19/02/2020, Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 30 marzo 2021, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità.

Art. 31 Tutela privacy nell'esecuzione del contratto - trattamento dei dati personali

L'impresa, in materia di protezione dei dati personali, è tenuta all'osservanza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*.

Art. 32 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse agli affidamenti e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Art. 33 - Clausola finale e transitoria (emergenza pandemica)

Il Comune, in relazione alla situazione dell'epidemia di Coronavirus, che può provocare ritardi e sospensioni delle attività balneari, si riserva di non dare seguito o sospendere l'affidamento. Nel caso di sopraggiunte normative che vietano l'accesso alle spiagge e/o l'attività di balneazione, l'importo dovuto, per il servizio reso, sarà proporzionalmente ridotto rispetto ai giorni di inattività, da calcolarsi su una parte stimata del 80% della cifra annua dovuta, considerando il restante 20% un costo fisso comunque sostenuto dall'impresa .

Sono a carico del datore di lavoro tutti i DPI prescritti dalla normativa, protocolli e linee guida per il contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid 19 vigenti o che verranno emanati durante la fase di esecuzione del contratto.

Allegati:

- 1) Posizione Cartellonistica
- 2) Mappe spiagge interessate e limiti